

## **1 - Il principio di territorialità e i limiti giurisdizionali dell'attività consolare**

L'esercizio delle funzioni consolari da parte di uno Stato sul territorio di un altro Stato si fonda su un presupposto inderogabile del diritto internazionale generale: il principio di territorialità. Secondo tale principio, nessuno Stato può esercitare potestà sovrana – in particolare sotto forma di giurisdizione – al di fuori dei propri confini territoriali, salvo che vi sia un'esplicita autorizzazione o un consenso formale da parte dello Stato ospitante.

In tale contesto normativo si inserisce la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, ratificata dall'Italia con legge 9 agosto 1967, n. 804, che costituisce il principale riferimento normativo in materia. L'articolo 5 della Convenzione delinea un elenco dettagliato e tassativo delle funzioni che possono essere svolte da un ufficio consolare.

L'articolo 55 della medesima Convenzione sancisce un obbligo generale di conformazione dell'attività consolare all'ordinamento giuridico interno dello Stato di residenza, vietando qualsiasi condotta che possa configurare un'ingerenza indebita nell'esercizio della sovranità territoriale altrui. Ne deriva che il personale consolare è tenuto non solo al rispetto delle leggi e dei regolamenti locali, ma anche ad astenersi da ogni forma di esercizio unilaterale di potestà pubbliche incompatibili con l'ordinamento dello Stato ricevente.

L'autorità consolare non può dunque essere considerata un'articolazione extraterritoriale dell'apparato statale italiano, bensì una presenza funzionale legittimata esclusivamente dal consenso dello Stato accreditante. Qualsiasi attività che esuli dalle competenze strettamente previste dall'accordo di sede, rischierebbe di configurarsi come violazione del principio di non ingerenza, con possibili conseguenze diplomatiche.

Anche nei casi più delicati, come l'assistenza consolare a cittadini italiani detenuti o coinvolti in procedimenti giudiziari, o nei procedimenti di protezione dei minori, l'attività del consolato deve svolgersi nel pieno rispetto del sistema giuridico locale, mediante interlocuzioni istituzionali e strumenti di cooperazione internazionale previsti dalle convenzioni vigenti. La Convenzione di Vienna garantisce, ad esempio, l'inviolabilità degli archivi consolari, la libertà di comunicazione tra l'ufficio consolare e i propri cittadini, nonché il diritto di visita ai connazionali detenuti, ma non legittima in alcun modo atti d'ingerenza attiva nei procedimenti giurisdizionali in corso.

In definitiva, l'autorità consolare agisce in regime di autorizzazione e subordinazione rispetto all'ordinamento del Paese ospitante. Essa non può mai assumere un ruolo sovraordinato o sostitutivo rispetto alle istituzioni locali, pena la violazione dei principi fondamentali della convivenza internazionale e del rispetto reciproco tra Stati sovrani.